



“AUTOTRASPORTO”

Documenti conducenti e veicoli – Proroghe di validità

(Documento aggiornato con quanto disposto dalla Circ. MIT n.22916 del 27.8.2020)

31 Agosto 2020





Indice

Premessa	3
1. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CIRCOLARE PROT. 22916 DEL 27.8.2020	4
Riepilogo ed interpretazione univoca dei termini di proroga di validità di alcuni documenti necessari alla guida dei mezzi	
2. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI : PATENTE DI GUIDA	5
Svolgimento esami per il conseguimento delle patenti di guida	
Riporto esame di teoria	
Patente di guida	
Revisione della patente di guida nei casi previsti dall'articolo 128 del C.d.s.	
Termine della prova di controllo (esame di teoria)	
Autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida (foglio rosa)	
3. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI : CQC –CAP	6
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) RILASCIATE DA UN PAESE MEMBRO UE diverso dall'Italia	
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia – VALIDITÀ SUL SOLO TERRITORIO ITALIANO	
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia – VALIDITÀ SUL TERRITORIO DI ALTRI PAESI UE	
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia - VALIDITÀ SUL TERRITORIO EUROPEO ITALIA COMPRESA	
C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale)	
Attestati CQC rilasciati al termine di qualificazione iniziale	
Revisione della qualificazione CQC nei casi previsti dall'articolo 128 del C.d.s.	
CQC - Esame ripristino - Computo termine 2 anni dalla data di scadenza della CQC	
4. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI E CONSULENTI : ADR	7
Attestati di frequenza corsi di conseguimento/rinnovo CFP ADR	
Certificati di formazione ADR conducenti	
Attestati di formazione consulenti ADR	
5. PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI CONDUCENTI : PATENTI OVER 60-65	8
Attestato per la guida di autotreni-autoarticolati da parte di over 65	
Patenti CE di cui si è già titolari al compimento del 65° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020	
Attestato per la guida di autobus-autosnodati da parte di over 60	
Patenti D1, D1E, D, DE di cui si è già titolari al compimento del 60° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020	
Certificati medici per ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida	
Permesso provvisorio di guida rilasciati in occasione della visita medica per il rinnovo della patente	
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati	



6. PROROGHE VALIDITÀ ADEMPIMENTI VEICOLI: REVISIONI 9

Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di VEICOLI IMMATRICOLATI IN UN PAESE UE DIVERSO DALL'ITALIA
Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA

7. PROROGHE VALIDITÀ ADEMPIMENTI VEICOLI : VARIE 10

Certificato di approvazione per alcune tipologie di veicoli che trasportano merci pericolose (o certificato d'agreement), comunemente detto "barrato rosa"
Estratto della carta di circolazione di cui all'articolo 92 del C.d.s.
Ricevute degli studi di consulenza automobilistica
Fogli di via di cui all'art.99 del C.d.s.
Autorizzazione per la circolazione di prova
Autorizzazioni trasporti eccezionali
Prove periodiche cisterne (3 o 6 anni)
ATP verifiche periodiche
Carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.s.
Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali vivi – Certificato di idoneità per conducenti
Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di alimenti
Autorizzazioni per il trasporto di rifiuti

8. PROROGHE CONNESSE A QUANTO DISPOSTO DAL REG. UE N.2020/698 12

Ispezione periodica dei tachigrafi
Rinnovo carta del conducente (utilizzo dei tachigrafi)
Richiesta carta del conducente per cattivo funzionamento, furto, smarrimento, ecc.
Idoneità finanziaria
Licenze comunitarie – Merci
Licenze comunitarie – Passeggeri

Premessa

Questo scadenziario, fa seguito a quello inviato a ridosso di ferragosto dovendolo aggiornare con i contenuti della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Prot.22916 del 27 agosto 2020.

La pandemia, la conseguente emergenza sanitaria, ha determinato conseguenze non soltanto sulle opportunità di lavoro e sul risultato economico ma ha anche reso problematiche le attività di rinnovo di validità dei documenti necessari per la guida dei veicoli pesanti e di tutte le autorizzazioni ed adempimenti vari relativi alla loro regolare circolazione.

Costante ed intensa è stata l'attività per segnalare la necessità ed ottenere la proroga di validità delle patenti di guida, delle Carte di qualificazione del Conducente (CQC), e di tutti gli innumerevoli certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati, fondamentali per il regolare esercizio dell'attività.

Un impegno rivolto non soltanto al livello nazionale ma anche all'Unione Europea al fine di ottenere il mutuo riconoscimento delle proroghe attuate dai vari Stati colpiti dal COVID-19. Il risultato, anche se non troppo tempestivo, è stata la pubblicazione del Regolamento UE n°2020/698 del 25 maggio 2020 con il quale sono state adottate misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo ed alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze ed autorizzazioni, nonché il rinvio di determinate verifiche ed attività di formazione ed addestramento.

Il sovrapporsi di interventi normativi nazionali e di livello europeo, se da una parte hanno consentito lo svolgimento della professione, dall'altra hanno determinato un vero e proprio labirinto entro il quale potrebbe essere difficile orientarsi per comprendere l'effettiva validità dei documenti necessari per la guida e la circolazione dei veicoli.

Per tale motivo, nelle pagine che seguono, si è cercato di fare sintesi di tutta l'articolata normativa che, alla data di predisposizione del presente documento (31.08.2020), determina la validità dei più volte richiamati documenti di guida e circolazione riportandone le relative scadenze; un quadro che può essere **propedeutico anche per programmare coerentemente la relativa attività di formazione (CQC, ecc.)**.

Visto il continuo evolversi normativo, al fine dell'effettivo riscontro della loro validità, si sottolinea la necessità di essere attenti ad eventuali, successive e difformi disposizioni in materia che ne modifichino i termini.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE PROT.22916 DEL 27.8.2020

La **circolare Prot.22916 del 27.8.2020** diffusa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), **sostituisce integralmente la circolare Prot. 22208 del 13 agosto 2020** (il MIT con una **errata corrige del 28.8.2020**, ha infatti precisato che i contenuti della circolare Prot. 16356 del 12 giugno 2020, erano già stati aggiornati dalla circ. 22208/2020).

Con la circolare Prot. 22208/2020, il MIT aveva inteso **riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle numerose norme emanate** (articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020; ecc.) **i termini di proroga di validità di alcuni documenti necessari alla guida dei mezzi.**

La circ. Prot. 22916 del 27.8.2020, aggiorna i suddetti termini di validità in funzione delle seguenti nuove disposizioni successivamente entrate in vigore:

- a) Legge 17.07.2020 n.77, di conversione del D.L. 19.05.2020, n.34, che all’articolo 157, comma 7 ter, **modificando l’articolo 104 del D.L. n.18/2020**, ha previsto **la proroga di validità dei documenti d’identità con scadenza dal 31 Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2020**
- b) Decreto Legge 30 Luglio 2020, n.83 che, pur prorogando lo stato di emergenza fino al 15 Ottobre 2020 solo per talune disposizioni normative individuate nell’allegato 1 al medesimo decreto, **ha confermato la data della cessazione dello stato di emergenza nella materia in parola al 31 Luglio 2020**
- c) Commissione europea, decisione del 20 Agosto C (2020) 5591 final, **“che autorizza l’Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio”**

“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

MIT Circolare Prot. 22916 del 27 agosto 2020 - Documenti conducenti: **PATENTE DI GUIDA**

Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
Svolgimento esami per il conseguimento delle patenti di guida	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 1 Art. 37, DL n.23 del 08.04.20 - Circolare MIT 16356 del 12-06-2020	A seguito della sospensione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida presso gli Uffici motorizzazione civile, per quelli pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.	15.04.2020	15.05.2020
Riporto esame di teoria	Circolare MIT 22916 del 27-08-2020, punto 1, lettera “e”	Ai fini del computo per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31.1.2020 ed il 28.10.2020.	Foglio rosa scaduto tra 31.01.2020–28.10.2020	Dal 29.10.2020 due mesi per richiedere il riporto
Patente di guida RILASCIATE IN ITALIA	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 104- Circolare MIT 22916 del 27-08-2020, punto 1, lett “a”, punto 2	Per le patenti di guida la proroga di validità va coordinata con due disposizioni : l’art. 3 del Reg. UE 2020/698 e la norma di cui all’art. 104 del D.L. n.18/2020 e sssmmii per effetto del quale le patenti di guida italiane in scadenza tra il 31.1.2020 ed il 30.12.2020 sono prorogate al 31.12.2020 sul territorio nazionale	31.01.2020 oppure nel periodo 1.9.2020 – 30.12.2020	31.12.2020 Per il solo territorio italiano
Patente di guida RILASCIATE IN ITALIA	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 104 - Circolare MIT 22916 del 27-08-2020, punto 1, lett “a”, punto 2 Art. 3 Reg UE 20220/698		01.02.’20 – 31.05.’20	31.12.2020 Per il solo territorio italiano altri paesi UE : 7 mesi dalla data di scadenza
Patente di guida RILASCIATE IN ITALIA	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 104- Circolare MIT 22916 del 27-08-2020, punto 1, lett “a”, punto 2- Art. 3 Reg UE 20220/698		01.06.’20 – 31.08.’20	7 mesi dalla data di scadenza indicata
Patente di guida RILASCIATE DA UN DIVERSO PAESE UE	Reg. UE n.2020/698, art.3 – Circ. MIT 22916 del 27-08-2020, punto 1, Lett “a”, punto 1	Le patenti rilascia da un diverso Paese membro dell’UE, sono valide su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa	01.02.2020– 31.08.2020	7 mesi dalla data di scadenza indicata
Revisione della patente di guida nei casi previsti dall’articolo 128 del C.d.s.	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 1 - Circolare MIT 22916 del 27-08-2020,punto 1, lett. “b”	Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020	Sospesi esami dal 23.02.2020 al 15.05.2020	
Termine della prova di controllo (esame di teoria)	DPCM 26 aprile 2020 che, all’art. 1, lettera v) - D.D. n.268 del 12.08.2020, art. 1, co. 1 MIT Circolare MIT 22916 del 27-08-2020,punto 1, lett. “c”	Chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’art. 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente	31.01.2020-15.10.2020	13.01.2021
Autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida (foglio rosa)	D.D. n.268 del 12.08.2020, art.1, co. 2- Circ. MIT prot.22916 del 27-08-2020, punto 1, lett. “d”	Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del C.d.s. in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 Gennaio 2021	31.01.2020- 28.10.2020	13.01.2021
N.B. : La proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre, come disposto dal Decreto 30.7.2020, non riguarda le disposizioni legislative diverse da quelle individuate nel suo allegato I; per quelle diverse, come quelle riportate in questo documento, la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020 (Comma 4, art.1, DL 30.07.2020 n°83) e pertanto per il calcolo dei 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, rimane confermata la data del 29.10.2020 – Circolare MIT prot. 22916 del 27 agosto 2020, punto “b” della premessa				

MIT Circolare Prot. 22916 del 27 agosto 2020 - Documenti conducenti: CQC -CAP

Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) RILASCIATE DA UN PAESE MEMBRO UE diverso dall'Italia	Circ. MIT prot. 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “a”, punto 1	Su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione	01.02.2020- 31.08.2020	7 mesi dalla data di scadenza indicata
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia - VALIDITÀ SUL SOLO TERRITORIO ITALIANO	Circ. MIT prot. 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “a”, punto 2 - D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Le CQC rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 29 marzo 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020 , secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020	01.02.2020- 29.03.2020	29.10.2020
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia - VALIDITÀ SUL TERRITORIO DI ALTRI PAESI UE	Circ. MIT prot. 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “a”, punto 2 - D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Le CQC rilasciate in Italia, sul territorio degli altri Paesi dell'UE , fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento	01.02.2020- 29.03.2020	7 mesi dalla data di scadenza indicata
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia - VALIDITÀ SU TUTTO TERRITORIO EUROPEO ITALIA COMPRESA	Circ. MIT prot. 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “a”, punto 2 - Decisione CE C(2020) 5591 final, art.1	CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal <u>regolamento UE 2020/698</u> si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale	30.03.2020-31.12.2020	7 mesi dalla data di scadenza indicata
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia - VALIDITÀ SUL SOLO TERRITORIO ITALIANO	Circ. MIT prot. 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “a”, punto 2	Mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, ai sensi dell'articolo 103 del D.L. n.18/2020, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 29.10.2020. il termine del 31.01.2020, infatti, non è ricompreso nelle previsioni delle disposizioni comunitarie	31.01.2020	29.10.2020
C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale)	Circ. MIT prot. 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “b”	I certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi fino al 29.10.2020	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020
Attestati CQC rilasciati al termine di qualificazione iniziale	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 - MIT 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “c”	Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità tra il 31 gennaio 2020 ed il 28 ottobre 2020, conservano la loro validità sino al 29.10.2020 (DD n.158 8.6.2020)	31.01.2020-28.10.2020	29.10.2020
Revisione della qualificazione CQC nei casi previsti dall'articolo 128 del C.d.s.	MIT 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “d”	Sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, co.1, D.L. n.18/2020 , in combinato disposto con art.37 del D.L. n.23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020	Sospesi esami dal 23.02.2020 al 15.05.2020	
CQC - Esame ripristino - Computo termine 2 anni dalla data di cadenza della CQC	DD N.158 del 08.06.2020 MIT 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “e”	Il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo 31.01.2020-28.10.2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa, a partire dal 29.10.2020 nei successivi 272 giorni , senza sottoporsi ad esame di ripristino	31.01.2020-28.10.2020	A partire dal 29.10.2020, nei successivi 272 giorni

MIT Circolare Prot. 22916 del 27 agosto 2020 – Documenti conducenti: ADR - CFP CONDUCENTI E ATTESTATI CONSULENTI

Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
Attestati di frequenza corsi per il conseguimento/rinnovo CFP ADR	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 MIT 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “f”	Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020
Certificato di Formazione ADR conducenti	MIT 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “g”	Conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art 103, co.2, D.L. n.18/2020) e quindi , al momento , fino al 29 ottobre 2020	31.01.2020 – 29.02.2020	29.10.2020
Certificato di Formazione ADR conducenti	MIT 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “g”	Conservano la loro validità fino al 30.11.20220, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° Dicembre 2020	01.03.2020 – 01.11.2020	30.11.2020
Certificato di Formazione ADR conducenti	MIT 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “g”	Al di fuori dell’ambito di applicazione dell’accordo M324 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, co.2, D:L. n.18/2020) e quindi , al momento, fino al 29 ottobre 2020	01.03.2020 – 31.07.2020	29.10.2020
Attestati di Formazione Consulenti ADR	MIT 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “h”	Conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, co.2, D.L. n.18/2020) e quindi, al momento , fino al 29 ottobre 2020	31.01.2020 – 29.02.2020	29.10.2020
Attestati di Formazione Consulenti ADR	MIT 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “h”	Conservano la loro validità fino al 30.11.20220, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° Dicembre 2020	01.03.2020 – 01.11.2020	30.11.2020
Attestati di Formazione Consulenti ADR	MIT 22916 del 27-08-2020, punto 2, lett. “h”	Al di fuori dell’ambito di applicazione dell’accordo M324 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, co.2, D:L. n.18/2020) e quindi , al momento, fino al 29 ottobre 2020	01.03.2020 – 31.07.2020	29.10.2020

“Proroghe di validità di documenti, certificati, attestati permessi, ecc., introdotte a causa del coronavirus”

MIT Circolare Prot. 22916 del 27 agosto 2020 – Documenti conducenti: PATENTI OVER 60-65

Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
Attestato per la guida di autotreni-autoarticolati da parte di over 65 (art.115, 2° comma, lettera “a” del C.d.s.)	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 MIT 22916 del 27-08-2020, punto 3, lett. “a”	La validità dello specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, necessario per guidare, dopo i 65 anni, autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 ton, è prorogata	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Patenti CE di cui si è già titolari al compimento del 65° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 MIT 22916 del 27-08-2020, punto 3, lett. “a”	I conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Attestato per la guida di autobus-autosnodati da parte di over 60 (art.115, 2° comma, lettera “b”, del C.d.s.)	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 MIT 22916 del 27-08-2020, punto 3, lett. “b”	La validità dello specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, necessario per guidare, dopo i 60 anni, autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, è prorogata	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Patenti D1,D1E,D,DE di cui si è già titolari al compimento del 60° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 MIT 22916 del 27-08-2020, punto 3, lett. “b”	I conducenti muniti di patente di categoria D1,D1E,D,DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Certificati medici per ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 MIT 22916 del 27-08-2020, punto 3, lett. “c”	I certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art.119 del C.d.s. per essere allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, co.2, D.L. n.18/2020) e quindi , al momento, fino al 29 ottobre 2020	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Permesso provvisorio di guida rilasciati in occasione della visita medica per il rinnovo della patente	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 MIT 22916 del 27-08-2020, punto 3, lett. “d”	È prorogato, senza oneri per l’utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto.	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 e legge di conversione n.27 del 24.04.2020 8 MIT, Circ. Prot. 22916 del 27.08.2020, premessa, punto “b”	Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità sino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza; considerato che l’articolo 103, comma 2 del D.L. n.18/2020, non è contemplato tra le norme dell’allegato 1 al Decreto n.83/2020, la scadenza dell’emergenza rimane il 31.07.2020 e quindi i 90 giorni successivi in cui permane la validità di questi documenti, scadono il 29.10.2020	31.01.2020- 31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)

D.L. n.18/2020 - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 – Sup. Ord. n. 16) – Adempimenti veicoli: REVISIONI

Formalità - Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di VEICOLI IMMATRICOLATI IN UN PAESE UE DIVERSO DALL'ITALIA	Regolamento (UE) 2020/698, art.5 Circ. MIT 05/06/2020 - Prot. n. 3977, punto 5, 2° periodo	In considerazione dello stato di emergenza nazionale, è prorogata la validità della documentazione dei veicoli che si sarebbero dovuti sottoporre, entro il 31 agosto 2020, a visita e prova o revisione. LA PROROGA È VALIDA SOLTANTO PER LE SEGUENTI CATEGORIE: M = veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote - N = veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote - O3 = rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10t - O4 = rimorchi con massa massima superiore a 10 t - T5 = trattori a ruote delle categorie, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h Rimangono esclusi i veicoli appartenenti alle categoria L= veicoli a due ruote- O1 = rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t e O2 = rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t che, pertanto, se immatricolati in Italia, possono circolare solo sul territorio nazionale usufruendo delle proroghe previste dall'art. 92, comma 4, del DL 18/2020	01.02.2020-31.08. 2020	Sette mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione.
Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 92, comma 4 Regolamento (UE) 2020/698, art.5 Circ. MIT 05/06/2020 - Prot. n. 3977, punto 5, 7° periodo	In considerazione dello stato di emergenza nazionale, è prorogata la validità della documentazione dei veicoli che si sarebbero dovuti sottoporre, entro il 31 agosto 2020, a visita e prova o revisione	Revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020	31.10.2020 Con circolazione sul solo territorio nazionale
Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 92, comma 4 Regolamento (UE) 2020/698, art.5 Circ. MIT 05/06/2020 - Prot. n. 3977, punto 5, 7° periodo	In considerazione dello stato di emergenza nazionale, è prorogata la validità della documentazione dei veicoli che si sarebbero dovuti sottoporre, entro il 31 agosto 2020, a visita e prova o revisione	Revisione scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020) ,	sino al 31 ottobre 2020 sul territorio nazionale e sul territorio degli altri Paesi dell'UE sino al 30 settembre 2020
Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 92, comma 4 Regolamento (UE) 2020/698, art.5 Circ. MIT 05/06/2020 - Prot. n. 3977, punto 5, 7° periodo	In considerazione dello stato di emergenza nazionale, è prorogata la validità della documentazione dei veicoli che si sarebbero dovuti sottoporre, entro il 31 agosto 2020, a visita e prova o revisione	Revisione scaduta tra il 31.03.2020 ed il 31.08.2020	Sia in Italia che in UE : sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia
Revisione di cui all'art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92 di VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA classificati L, O1 e O2,	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 92, comma 4 Circ. MIT 05/06/2020 - Prot. n. 3977, punto 5, 7° periodo	I veicoli di categoria L, O1 e O2, essendo esclusi dall'applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione	31.07.2020	31.10.2020

Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito "ripetere" (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.

D.L. n.18/2020 - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 – Sup. Ord. n. 16) – Adempimenti veicoli: VARIE

Formalità - Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
Certificato di approvazione per alcune tipologie di veicoli che trasportano merci pericolose (o certificato d’agreement), comunemente detto “barrato rosa”	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 92, comma 4 Circ. MIT Prot. 22916 del 27.08.2020, premessa, punto “b”	Il certificato di approvazione ADR per il trasporto di merci pericolose è un documento rilasciato dalla Motorizzazione Civile che comprova la rispondenza del veicolo alle caratteristiche tecniche minime obbligatorie previste dalla normativa internazionale per il trasporto di merci pericolose. Il documento è rilasciato per le seguenti categorie di veicoli: <ul style="list-style-type: none"> • Autoveicoli cisterna o porta contenitori cisterna • Rimorchi cisterna o porta contenitori cisterna • Semirimorchi cisterna o porta contenitori cisterna • Trattori stradali per semirimorchi Considerato che il “barrato rosa” ha validità 1 anno e viene rinnovato contestualmente alla scadenza della revisione del veicolo, anche i rinnovi che dovevano essere effettuati entro il 31 luglio 2020, sono stati prorogati	31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Estratto della carta di circolazione di cui all’articolo 92 del C.d.s.	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 Circ. MIT Prot. 22916 del 27.08.2020, premessa, punto “b”	L’estratto della carta di circolazione è il documento che sostituisce a tutti gli effetti il documento originale quando esso viene consegnato agli uffici per eventuali adempimenti e pertanto rientra anch’esso tra i certificati, permessi, attestati, ecc. che, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Ricevute degli studi di consulenza automobilistica	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 Circ. MIT Prot. 22916 del 27.08.2020, premessa, punto “b”	La ricevuta di cui all’ex art. 7 della l. n.264/1991, sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio; pertanto anche in questo caso le ricevute che sono in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Fogli di via di cui all’art.99 del C.d.s.	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 - Circ. MIT Prot. 22916 del 27.08.2020, premessa, punto “b”	I fogli di via rilasciati per operazioni di accertamento e di controllo dell’idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a mostre o fiere autorizzate, che sono in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Autorizzazione per la circolazione di prova	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 Circ. MIT Prot. 22916 del 27.08.2020, premessa, punto “b”	Ai sensi dell’art. 98 del C.d.s. le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, devono essere muniti di una autorizzazione per la circolazione di prova, la sua validità è annuale. Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Autorizzazioni trasporti eccezionali	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 - Circ. MIT Prot. 4051 del 1.6.2020 Circ. MIT Prot. 22916 del 27.08.2020, premessa, punto “b”	Il MIT on la nota richiamata, chiarisce che tutte le autorizzazioni ai trasporti eccezionali (singola-multipla-periodica), rientrano tra quelle contemplate genericamente dall’articolo 103, comma 2, del Decreto n°18/2020; la nota esplicita però che risulta “opportuno” che i soggetti interessati, inoltrino agli enti proprietari e/o gestori delle strade interessate al transito una COMUNICAZIONE con la quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga.	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)

TRASPORTI ECCEZIONALI: L’ANAS, con nota del 7 agosto 2020, aveva già confermato la validità di queste autorizzazioni sino al 29.10.2020 in quanto: **“l’art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 27 del 24 aprile 2020 non è presente tra le norme indicate nell’allegato 1 del Decreto 83/2020”,** così come confermato dal punto “b” delle premesse della circolare MIT Prot. 22916 del 27 agosto 2020.

D.L. n.18/2020 - Coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 (G.U. n.110 del 29-4-2020 – Sup. Ord. n. 16) – Adempimenti veicoli: VARIE

Formalità - Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
Prove periodiche cisterne (3 o 6 anni)	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Una cisterna fissa (veicolo cisterna) deve essere provata all’inizio (prova iniziale), e, successivamente, ogni tre e sei anni e l’esito deve essere riportato sullo specifico libretto della cisterna. I libretti in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
ATP verifiche periodiche	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Come noto l’attestazione A.T.P. ha validità 12 anni (6 + 3 + 3) e deve essere rinnovata dopo sei anni dal primo rilascio sottoponendo la carrozzeria ad apposite verifiche da parte di un centro collaudo, il quale ne conferma la validità per altri 3 anni ; gli attestati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.s.	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, all’atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni; le carte di circolazioni provvisorie in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali vivi - Certificato di idoneità per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina, suina o pollame	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Il trasporto di animali vivi è soggetto a due tipi di autorizzazioni <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo 1 (art. 10 del Regolamento CE 1/2005) per viaggi inferiori alle 8 ore ▪ Tipo 2 (art. 11 del Regolamento CE 1/2005) per lunghi viaggi, cioè superiori alle 8 ore Entrambe le autorizzazioni sono valide per cinque anni dalla data di emissione. Inoltre, per i conducenti, è previsto un certificato di idoneità rilasciato dall’autorità veterinaria valido 10 anni dalla data del rilascio. Anche questi due documenti rientrano nel disposto che prevede, nel caso siano in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la conservazione della loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di alimenti	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Per questi trasporti l’art. 44 del D.P.R. 327/80, prevede un’autorizzazione sanitaria per: a) le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli; b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti; c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati. L’autorizzazione, rilasciata ai sensi del precedente art. 44, è valida per due anni dalla data del rilascio. Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la conservazione della loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Autorizzazioni per il trasporto di rifiuti	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Per effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti, occorre conseguire l’iscrizione nelle apposite sezioni dell’Albo gestori istituito presso le CCIAA capoluogo di regione; l’iscrizione costituisce autorizzazione all’esercizio delle attività. L’iscrizione all’Albo dura cinque anni; Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la conservazione della loro validità	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)
Ogni altro tipo di certificato, autorizzazione, ecc.	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. N.B. : La proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre non riguarda le disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato I, del Decreto 30.7.2020; per quelle diverse, come quelle riportate in questo documento, la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020 (Comma 4, art.1, DL 30.07.2020 n°83) e pertanto per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza rimane confermata la data del 29.10.2020 – MIT, Circ. Prot. 22916 del 27.08.2020, premessa, punto “b”	31.01.2020-31.07.2020	29.10.2020 (90 gg successivi alla cessazione stato emergenza fissata al 31.7.2020)

PROROGHE CONNESSE A QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO (UE) 2020/698 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 25 MAGGIO 2020				
Formalità - Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
Ispezione periodica dei tachigrafi	Reg. UE n.2020/698 del 25.05.2020, art. 4, paragrafo 1 Circ. MIT 5 giugno 2020 Prot. n.3977, punto “3”	L'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento ha previsto che l'ispezione biennale alla quale devono essere sottoposti i tachigrafi che avrebbe dovuto o deve effettuarsi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si potrà eseguire entro sei mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell'UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell'Unione europea, Italia compresa.	01.03.2020- 31.08.2020	Entro sei mesi successivi alla data prevista
Rinnovo carta del conducente (utilizzo dei tachigrafi)	Reg. UE n.2020/698 del 25.05.2020 art. 4, paragrafo 2 Circ. MIT 5 giugno 2020 Prot. n.3977, punto “4”	L'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento ha previsto che i titolari della carta del conducente da utilizzare sui tachigrafi per l'attività di trasporto su strada, che ne chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. Nelle more può circolare avendo cura circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell'attività svolta come previsto nell'ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.	01.03.2020- 31.08.2020	Rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta
Richiesta carta del conducente per cattivo funzionamento, furto, smarrimento, ecc. (utilizzo dei tachigrafi)	Reg. UE n.2020/698 del 25.05.2020 art. 4, paragrafo 3 Circ. MIT 5 giugno 2020 Prot. n.3977, punto “4”	L'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento prevede, inoltre, che i titolari di carta del conducente che non può essere utilizzata (per cattivo funzionamento, per averne subito il furto o per averla smarrita) e che ne abbiano richiesto la sostituzione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all'autorità competente se danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell'attività svolta	01.03.2020- 31.08.2020	Rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta
Idoneità finanziaria (uno dei requisiti fondamentali per iscrizione all'albo degli autotrasportatori)	Reg. UE n.2020/698 del 25.05.2020 art. 6, paragrafo 3	Nel caso in cui l'autorità competente constati che il requisito dell'idoneità finanziaria non sia soddisfatto, assegna un termine non superiore a 12 mesi (anziché 6) affinché l'impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.	01.03.2020-30.09.2020	Non superiore a 12 mesi
Licenze comunitarie - Mercì	Reg. UE n.2020/698 del 25.05.2020 art. 7 Circ. MIT 5 giugno 2020 Prot. n.3977, punto “6”	La validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo. La medesima disposizione è stata introdotta anche per l'attestato del conducente rilasciato alle imprese di trasporto che assumono conducenti che non sono cittadini di uno Stato membro.	01.03.2020- 31.08.2020	Sei mesi dalla data della scadenza
Licenze comunitarie - Passeggeri	Reg. UE n.2020/698 del 25.05.2020 art. 8 Circ. MIT 5 giugno 2020 Prot. n.3977, punto “7”	L'art. 8 del regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.	01.03.2020- 31.08.2020	Sei mesi dalla data della scadenza

